

Ninfa Contigiani

La gogna digitale: gli *hate speech* (in particolare contro le donne) e la criminalizzazione problematica¹

1. Introduzione

Ci sono studi che hanno misurato come nell'epoca digitale i cosiddetti *discorsi d'odio* siano scagliati in percentuale assolutamente dominante contro le donne². Un fatto che chiede una riflessione sulle condizioni di rischio che l'essere presenti nello spazio digitale comporta per tutti, ma in particolare per le donne. Un rischio che spesso si concretizza in aggressioni senza neppure sia stata compiuta qualche attività se non semplicemente l'esserci. La presenza nello spazio digitale, in particolare, proprio per il genere femminile, sembra essere sufficiente sprone a che su più di metà del genere umano siano riversati sarcasmi, invettive, proclami di disprezzo se non vere e proprie minacce che si manifestano da parte di singoli o di gruppi organizzati. Insomma, violenza e odio che si manifesta anche in forme organizzate³.

¹ Lo spunto di questo saggio nasce dall'esperienza di formatrice volontaria di educazione digitale fatta ormai da qualche anno nelle scuole primarie di secondo grado e secondarie del territorio della provincia di Macerata; le pagine scritte cercano di non perdere lo spirito dialogico e di profondo confronto e scambio che è connotato alle giornate del *Laboratorio di storia del diritto penale*. L'occasione mi è, dunque, gradita per ringraziare l'ideatore e coordinatore Prof. Luigi Lacchè della possibilità di avere spazio in questo volume. Il presente contributo è stato elaborato nell'ambito del PRIN 2020 "The law of healthcare. Disciplining, organizing and safeguarding public health in Italy in the contemporary period", Prot. 2020XLT4BL.

² Cfr. per l'Italia l'analisi condotta da Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti: nel 2022 la misoginia caratterizza il 43,21% dei Tweet negativi rilevati, seguendo un andamento che si afferma costante negli ultimi sette anni (cfr. *Mappa dell'Intolleranza*, consultabile all'Url: <<http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-7-misoginia/>>); si veda anche <<https://www.retecontrolodio.org/2025/03/17/mappa-intolleranza-8-odio-online-cresce-e-si-trasforma/>> (ultima visita il 17 luglio 2025).

³ Un esempio concreto è quello delle comunità *Incel*, ovvero dei celibi involontari che sono presenti nei contesti digitali (piattaforme social o applicazioni). Si tratta di gruppi di uomini, gruppi tecnicamente chiusi, che hanno l'intento di scambiare foto e video intime di donne ignare allo scopo di indirizzare violenze e minacce sessiste; a volte sono responsabili i compagni delle vittime, a volte sono uomini che usano immagini non consensuali ad insaputa delle dirette interessate ritratte in luoghi pubblici o prelevate dal *web*. Spesso il numero elevato degli aderenti-utenti produce un effetto

Il dubbio che tali pensieri ci siano sempre stati c'è ma non si può non tenere conto della diversità degli esiti quando quei pensieri possono manifestarsi rimbalzando a livello potenzialmente globale tra uditori e ripetitori in una dimensione spazio-temporale mai esistita prima.

Forse sarebbe meglio parlare di 'condivisori' perché c'è una rilevanza specifica dal punto di vista giuridico nell'atto della condivisione digitale che in effetti ha conseguenze diverse dalla eventuale semplice manifestazione di consenso che si esplicita con un 'like' sulle piattaforme social o con una approvazione in qualche modo argomentata⁴ nei forum, nei blog o nelle pagine *web*⁵.

Il punto essenziale da cogliere ci sembra essere che spazio e tempo – sostanzialmente infiniti – sono i caratteri strutturali della dimensione digitale e che questi caratteri spiazzano certamente il fruitore comune, ma sono tali da mettere in difficoltà anche alcuni ambiti tecnici che con questa nuova realtà si debbono confrontare.

La dimensione del tutto nuova e straordinaria dello spazio e della profondità cronologica nel digitale non è, per lo più, percepita consapevolmente, in particolare, dall'utilizzatore delle applicazioni e delle piattaforme che consentono la facile pratica della conversazione libera tra individui sconosciuti. Con la presenza *on-line*, di fatto, gli utenti si espongono a relazioni comunicative multidimensionali e imprevedibili negli esiti e nei toni perché, differenzialmente dalla realtà fisica, è incontrollabile la partecipazione altrui⁶. Si

di deresponsabilizzazione e autogiustificazione, L. Ghiglione, V. Isoppo, *Come farfalle nella ragnatela. Storie di ordinanza violenza digitale sulle donne*, Roma, Futura editrice, 2023, p. 23.

⁴ Nel contesto dei reati d'odio, per il fatto che l'algoritmo di Facebook, o di altre piattaforme conduca ad una maggiore visibilità del post o commento che ha avuto interazioni, il 'like' o ancor di più la 'condivisione' di un contenuto su piattaforma rappresenta un discrimine concreto per valutare un comportamento. Guardando al di là dei nostri confini, la prima condanna – nota – conseguente all'inserimento di un *like*, è stata inflitta nel 2017 in Svizzera per il reato di diffamazione contro Erwin Kessler, presidente di un'associazione animalista. Un uomo aveva messo un *like* su un *post*, pubblicato da altri su *Facebook*, contro il presidente di un'associazione animalista che conteneva accuse di razzismo, antisemitismo e fascismo. Il Tribunale ha ritenuto che con tale azione l'imputato avesse espresso approvazione sul contenuto e poi contribuito a diffonderlo ad un numero maggiore di utenti (per i motivi tecnici di funzionamento della piattaforma), in <<https://www.dirittoantidiscriminatorio.it/uso-dei-social-e-istigazione-allodio-razziale-quanto-vale-un-like/>> (ultima visita 17 luglio 2025); un esempio italiano è la sentenza Cass. 4534/2022 commentata in <<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2022-4534-like-facebook-hate-crime>> (ultima visita il 17 luglio 2025).

⁵ Ghiglione, Isoppo, *Come farfalle nella ragnatela* cit., colgono ed esemplificano molto bene come sulla violenza digitale contro le donne, come d'altronde contro tutte le vittime, pesi come aggravante da non poter ignorare l'incontrollabilità della diffusione *on-line*: «il reato può essere reiterato in qualsiasi momento e le vittime essere umiliate e degradate davanti ad un numero non ben definito di estranei, con effetti devastanti dal punti di vista psichico» (ivi, p. 27).

⁶ In punto di principio sarebbe più corretto l'uso del condizionale perché, almeno nei social, ci sono possibilità tecniche che consentirebbero di controllare e disporre diversamente a seconda che si voglia o meno l'interazione di sconosciuti con il proprio profilo (setteandolo in modalità aperta o

dirà, come nella realtà fisica, ci può essere la via per sottrarsi personalmente, ma tale via di fuga non impedisce alla conversazione sgradita di continuare ad aggredire lasciando la traccia digitale, mentre nella realtà fisica *'verba volant'*.

Insomma, dopo il grande entusiasmo dei primi decenni della nuova tecnologia *World Wide Web*, motivato dall'infinita apertura ad una libertà comunicativa ed informativa mai vissuta prima, oggi dobbiamo prendere atto che non ha del tutto torto chi sostiene che più d'uno siano stati i 'tradimenti' del digitale⁷.

Alla prospettiva di una libertà infinita si sono accostati rischi e criticità che quantomeno vanno considerati, a partire dalle cattive interpretazioni del fondamentale diritto di libertà d'opinione⁸.

Nella casistica che riguarda la presenza femminile sul *web* la messe di 'atti linguistici' lesivi o offensivi, aggressivi o discriminatori⁹ sono di un'evidenza schiacciante e la cronaca torna ciclicamente a raccontarci come, quando colpiscono la fragilità personale, possano diventare persino causa di decisioni suicide¹⁰, vettori di sfide di istigazione all'autolesionismo e alla morte, con lo sfondo del contesto sessuale come ambito privilegiato dell'insulto o dell'aggressione¹¹.

Questa realtà è da prendere in considerazione sapendo che le tracce digi-

chiusa), ma quanti utenti hanno la specifica consapevolezza e competenza? Quanti, invece, si inoltrano in un uso che le ignora totalmente e che mantiene la modalità di *default* dell'applicazione?

⁷ Cfr. V. Codeluppi, *I 7 tradimenti del digitale*, Roma-Bari, Laterza, 2024.

⁸ Cfr. G. Gomets, *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, «Stato, chiese e pluralismo confessionale», 32, 2017, pp. 1-39. L'autore argomenta sul diritto come strumento che da sempre difende dalle opinioni sgradite o dai pensieri che si ritenevano dannosi, ma ciò che gli sembra nuovo oggi è che non sono più le maggioranze ad essere difese dalla criminalizzazione di comportamenti ritenuti illegittimi e comunque agiti da pochi, bensì le categorie deboli e le minoranze, mettendo perciò in dubbio che la repressione attuata sia davvero giuridica e non piuttosto morale o addirittura disciplinante come nei casi di accuse di razzismo, omofobia, sessismo c.d. 'criptici' o 'inconsci' verso chi, appunto, mette in discussione l'opportunità del ricorso proprio alla criminalizzazione (ivi, pp. 7-9).

⁹ Cfr. A. Costantini, *Diritto penale e discriminazioni di genere*, «Genius», 2024, p. 4, ci ricorda come le accezioni giuridicamente rilevanti della discriminazione siano due: una, quella della motivazione della condotta, ovvero del movente pregiudiziale (c.d. *bias motivation*) dell'atto pregiudizievole, in cui rientrano i comportamenti discriminatori motivati da sentimento di odio, intolleranza o disprezzo, l'altra, quella intesa come trattamenti di svantaggio di cui un individuo risulti destinatario sulla base di un criterio distintivo ingiustificato, come per esempio, l'appartenenza di genere. L'incriminazione conseguente è diversa perché nel primo caso la discriminazione è essa stessa motivazione della condotta, nel secondo caso ne è effetto, scopo.

¹⁰ Prendo ad esempio un caso rimasto controverso e che, però, ha avuto conseguenze tragiche, ovvero il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, accusata sulla rete di aver prodotto una recensione 'abilista' falsa per trarne vantaggio; <https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/quartarepubblica/ristoratrice-suicida-un-caso-di-gogna-mediatica_F312803301018C04>; <<https://www.gambero-rosso.it/attualita/nessuna-gogna-mediatica-giovanna-pedretti/>> (ultima visita il 17 luglio 2025).

¹¹ Moltissimi gli esempi di cronaca riportati in Ghiglione, Isoppo, *Come farfalle* cit., *passim*. Il tema impegna l'ambito psicologico da tempo, solo come esempio si veda la giornata organizzata

tali di queste azioni sono tecnicamente difficilissime da rimuovere in modo completo ed assoluto e, dunque, possono riemergere e ledere di nuovo anche dopo tantissimo tempo, passando per condivisioni anche di persone che vivono lontanissime dalla vittima, moltiplicandosi ad una velocità più che proporzionale e sostanzialmente incontenibile.

La capacità tecnica di ottemperare al c.d. 'diritto all'oblio' da parte degli operatori¹², polizia postale o altri consulenti privati, non è in effetti assoluta, come chiariscono sempre gli addetti, e ciò implica l'impossibilità reale della cancellazione totale di quanto pure dovrebbe essere cancellato a motivo di una sentenza¹³.

A questi aspetti varrà la pena di pensare nel mentre riflettiamo sul rapporto di questi fenomeni con il diritto penale, ponendoci in ottica storica.

2. Ancoraggi dell'argomentare

Due i punti fermi entro i quali muoviamo in questo ragionamento.

Da un lato la consapevolezza che le donne non sono riducibili ad una categoria sociale come, invece, ci hanno indotto a pensare anni di discriminazioni legislative e poi di tutele legislative che hanno giustapposto le donne alle categorie di soggetti portatori di bisogni sociali di vario tipo: i disoccupati, i disabili, i poveri, i marginali, i minori, gli incapaci (gli ultimi due in particolare)¹⁴.

dall'ordine professionale calabro in <<https://www.ordinepsicologicoabruzzo.it/odio-nella-rete-e-gogna-mediatica-la-posizione-dellopc/>> (ultima visita il 14 luglio 2025).

¹² Cfr. art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), su cui una sintesi chiara è quella di A. Cataleta, *Diritto all'oblio e privacy, cos'è e come esercitarlo: tutto quello che devi sapere*, «Agenda Digitale», 13 gennaio 2023, <<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/il-diritto-all-oblio/>> (ultima visita il 17 luglio 2025). La mia esperienza di formatrice in rapporto stretto con gli operatori della Polizia postale che si occupano proprio del contrasto ai crimini informatici mi ha dato questa consapevolezza sui loro limiti tecnico-informatici ed anche per quelli di altra natura, per esempio se la richiesta di cancellazione possa entrare in conflitto con dati sottoposti ad indagine giudiziaria.

¹³ Indizio della complessità della materia è, tra altro, il compromesso tra la cancellazione effettiva e l'impossibilità tecnica che si può cogliere nel tema della 'deindicizzazione' come «rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua ad avere memoria» di cui alla sentenza Cass. Civile n. 2022/3952 citata in F. Gollin, *Diritto all'oblio: le origini e la sua tutela in Italia*, «CyberLaws», 8 luglio 2022, <<https://www.cyberlaws.it/2022/diritto-oblio-origini-tutela/>> (ultima visita il 17 luglio 2025); in effetti, va tenuto in conto che sul *web* rimane traccia di tutto e la *web reputation* è quella rovinata da qualcuno contro qualcun altro attraverso disinformazione, *deep fake*, *revenge porn* ma anche da chi commette l'atto lascia traccia di sé stesso; l'odiatore seriale di fatto costituisce la sua reputazione on line con ciò che scrive e con come lo scrive ma il dato tecnico rilevante è che il funzionamento della rete a scatole cinesi crea una difficoltà oggettiva all'oblio, anche in caso di 'pentimento'; coglie bene il punto il volume di Ghiglione, Isoppo, *Come farfalle* cit., p. 58.

¹⁴ Vale la pena citare, come stimolo della memoria, la vicenda della legislazione sociale del Regno d'Italia che ha avuto inizio con lo stretto collegamento tra donne e minori. La prima legge

Al contrario, esistono donne disoccupate, oppure donne disabili, oppure donne povere, oppure donne marginali, oppure donne minori. C'è un doppio livello esistenziale che si cancella nello schiacciamento della condizione femminile su queste categorie sociali, perché storicamente le discriminazioni legislative – nella loro molteplice diversità – sono avvenute sempre essenzialmente sull'essere donna e solo dopo, eventualmente, sulla condizione sociale di appartenenza a questa o quella circostanza di bisogno.

La condizione di disagio, di difficoltà, di marginalità dal punto di vista sociale è sempre stata soltanto – se mi si consente la metafora – ‘un’aggravante’ legata alla contingenza¹⁵.

Non sembri banale ribadirlo, ma quella femminile è condizione ontologica ed esistenziale che non muta o passa col tempo o grazie ad interventi assistenziali efficaci ma ancora oggi le politiche sociali e i testi normativi nell'ordinamento italiano sembrano esserne spesso dimentichi, non solo per una giustapposizione abitudinaria nella tecnica legislativa. Il punto è che non si possono pensare politiche uguali per condizioni ben diverse, si smette di essere minori, si può uscire dalla disoccupazione, si può superare uno stato di marginalità o povertà economica o educativa, ma non si può uscire dalla condizione femminile. Diversamente da tutte quelle condizioni sociali che accomunano gli interessi e i bisogni omogenei di persone alle quali – la progettualità sociale e l'auspicio morale – promettono l'uscita dalla loro esperienza di difficoltà, essere donna è semplicemente la condizione di esistenza di ‘meta’ del genere umano¹⁶.

È su questo tipo di consapevolezza che negli ultimi quarant'anni si sono finalmente fatte strada, grazie al lavoro sociale dell'associazionismo e istituzionale delle rappresentanze politiche femminili, le politiche positive per la

sociale italiana è considerata unanimemente la legge n. 3657/1886 “Sul lavoro dei fanciulli”, ovvero la c.d. legge Berti (allora Ministro dell'Agricoltura). Essa entra in vigore dopo un articolato dibattito segnato da diversi progetti di parte governativa e parlamentare. Nel provvedimento finale promulgato “i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso” (ex art. 1) sono gli unici destinatari delle tutele del provvedimento. Tuttavia, ciò non fu nel confronto parlamentare in cui ad opera dei disegni di legge degli onorevoli Finali (Prog. 1871-72, 73-74, 74-75) Minghetti-Luzzatti (Prog. 1879) e Miceli (Prog. 1880) si era discusso anche delle donne adulte, in quanto destinatarie di alcune delle tutele individuate (quali il divieto di lavoro notturno, piuttosto che nei sotterranei). Le ragioni dei divieti furono argomentate come diverse, ma nei testi normativi proposti le donne furono indiscutibilmente appaiate ai fanciulli dando inizio ad uno schiacciamento dai forti significati sostanziali e simbolici delle une sugli altri. Tuttavia, il testo che entrò in vigore invece le cancellò (in quanto donne adulte) perché non si ritenne prioritario intervenire nei loro confronti. Una vicenda originaria il cui esito sembra proprio il marchio di una doppia beffa: da un lato lo schiacciamento sui minori (incapaci per definizione), dall'altro la svalutazione della rilevanza politica e sociale.

¹⁵ Mi si perdonerà l'estrema sintesi – funzionale ai miei scopi – del ricco pensiero filosofico e sociologico sulle discriminazioni multifattoriali e intersezionali.

¹⁶ Un discorso differente, e totalmente distinto, è quello che riguarda l'eventualità della necessità soggettiva ed individuale di appartenenza al genere femminile espressa nel processo di transizione fisica delle persone *transgender* ma anche nella richiesta formale del cambio anagrafico dell'identità.

parità di genere, provvedimenti che esplicitamente sono finalizzati a ristabilire un equilibrio di partenza con proposte e strumenti proattivi finalizzati a contrastare la ‘zavorra’ di decenni di limitazioni e divieti legislativi civili e penali¹⁷ i cui esiti sono stati anche di lasciare una scia lunghissima di differenze e disuguaglianze di fatto¹⁸. Uno stato delle cose che, come elemento profondo, non finisce di scatenare reazioni sbilanciate e tossiche.

Il *gender-based hate speech* degli ultimi decenni infatti, soprattutto se considerato facendo riferimento alle narrazioni tossiche e rivendicatorie con le quali viene accompagnato nelle sue principali sedi di incubazione odierna, risponde proprio a queste caratteristiche, e si presenta, dichiaratamente, come un discorso reazionario, volto a recuperare centralità e forza alle strutturazioni di potere patriarcali, scandite su base sessuale e di genere, che sono state oggetto, negli ultimi decenni, di analisi e decostruzione da parte delle varie correnti del pensiero femminista e gius-femminista¹⁹.

L'altra consapevolezza è quella che vede sfaccettato e multiforme il rapporto dei nuovi fenomeni digitali violenti con l'approccio punitivo e, dunque, in rapporto anche al diritto penale per cui, guardando all'ordinamento italiano, il legislatore – ma ben più spesso i governi con i decreti – hanno introdotto continuamente varie modifiche al nostro Codice penale per perseguire e reprimere alcuni aspetti della violenza di genere, ma senza la necessaria attenzione alla coerenza del Codice stesso e a ciò che ne consegue in termini di mancata coesione del sistema delle pene e del perseguimento della giustizia²⁰.

¹⁷ Cfr. A. Costantini, *Diritto penale* cit., *passim*.

¹⁸ La riflessione del volume a cura di C. Corradi, *I modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la violenza nella modernità*, Milano, Franco Angeli, 2023 si spinge più in là volendo considerare non più euristicamente efficaci i fattori tradizionalmente riconosciuti come produttivi di modelli sociali discriminanti e generativi di violenza come il patriarcato e il genere stesso, questo per via dei mutamenti identitari delle donne e degli uomini di oggi nel processo di trasformazione sociale avvenuto.

¹⁹ Cfr. A. Verza, *Narrative, odio di genere e Didattica del diritto*, in *L'odio on line: forme, prevenzione e contrasto*, a cura di B.G. Bello e L. Scudieri, Torino, Giappichelli, 2022, p. 140.

²⁰ Si pensi al fenomeno delle c.d. Leggi manifesto. Sugli snodi tecnico-giuridici più rilevanti un lavoro da tenere sempre presente è B. Pezzini, A. Lorenzetti, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020. Un caso esemplare ci sembra quello dell'impossibilità di attenuazione della pena per la donna omicida del partner in circostanza concreta di legittima difesa. L'impossibilità è conseguenza dell'automatismo di legge che ha sottratto alle competenze del giudice il bilanciamento tra le 'aggravanti relazionali' in caso di omicidio e le attenuanti concorrenti (ex art. 577 co. 3 cp introdotto dalla L.69/2019), cfr. Costantini, *Diritto penale e discriminazione di genere*, cit., p. 23. Il punto è particolarmente sensibile perché fino all'abolizione del matrimonio riparatore nel 1981, invece, nei casi presi in esame dall'autrice non ci sono riconoscimenti e incriminazioni per delitto d'onore a favore delle donne; la reazione delle donne alla seduzione subita e alla mancata riparazione col matrimonio, quando si configurò come tentativo o omicidio del colpevole, non venne mai riconosciuta come scusabile in sé, così esse vennero sempre imputate di omicidio, tentato o meno, e semmai ricondotte a pena minore attraverso le attenuanti generiche che potevano comportare l'abbassamento della pena di un terzo per ogni attenuante riconosciuta (cfr. I. Boiano, *Un "tempo burrascoso". Anche le donne sparano*, in *L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia*, a

Negli anni, solo per fare degli esempi (e rinviando ad altro intervento specifico presente in questo volume), si sono aggravate le circostanze delle lesioni fisiche quando consumate nel contesto della violenza domestica, oppure – da ultimo – si è proclamata la nuova ‘fattispecie’ del femminicidio²¹.

Tornando al nostro specifico, in Italia, ad oggi, non si criminalizza formalmente il discorso d’odio *on-line* se non quando sia sussumibile nella fattispecie della diffamazione²².

cura di S. Feci e L. Schettini, Roma, Viella, 2024, pp. 181-204); molto significativamente le curatrici sostengono nell’introduzione che «Le analisi storiche hanno messo in luce come la legittima difesa sia una costruzione giuridica orientata al maschile o *male-centered* e come i parametri che vengono applicati siano quelli dell’“uomo comune ragionevole”, dove con ‘uomo’ s’intende il genere maschile» per cui si individua anche una certa ritrosia del sistema giudiziario ad incorporare la specificità della legittima difesa delle donne; un esempio problematico ma indicativo è quello del riconoscimento della legittima difesa differita nei casi di violenza domestica che si può comprendere solo accettando finalmente che tale violenza non è solo un singolo atto ma un *continuum* di violenze; si veda C. Pecorella (a cura di), *La legittima difesa delle donne; una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Milano, Mimesis, 2022.

²¹ «Oggi il Governo compie un altro passo avanti nell’azione di sistema che sta portando avanti fin dal suo insediamento per contrastare la violenza nei confronti delle donne e per tutelare le vittime. Il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge estremamente significativo, che introduce nel nostro ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo, sanzionandolo con l’ergastolo, e prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn»: con queste parole il disegno di legge viene presentato nel sito ufficiale della Presidenza del consiglio dei ministri (e identicamente nel sito ufficiale di Fratelli d’Italia) in riferimento al disegno di legge annunciato l’8 marzo 2025, Atto del Senato n. 1433. *Disegno che prevede l’ergastolo automatico per la nuova ipotesi di fattispecie*, <<https://www.governo.it/it/articolo/delitto-di-femminicidio-come-reato-autonomo-dichiarazione-del-presidente-meloni/27891>> (ultima visita 17 luglio 2025). In contrasto con la visione panpenalistica e securitaria del fenomeno della violenza di genere, i cui dati statistici stabili da anni su circa 120 donne all’anno uccise “in quanto donne” ci dicono essere strutturale e niente affatto emergenziale, è illuminante il lavoro di T. Pitch, *Il malinteso della vittima: una lettura femminista della cultura punitiva*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, che a p. 34 sostiene: «si assiste ad una privatizzazione e moralizzazione del discorso pubblico, in cui l’azione del governo si giustifica come tesa alla difesa delle ‘vittime’. Lo slittamento di attenzione dai criminali alle vittime segnala dunque la rinuncia a progetti di riforma sociale e/o di riabilitazione personale in quanto inutili e costosi – anzi, controproducenti perché deresponsabilizzati e ‘lassisti’ – e l’adozione di un’ottica che coniuga l’utilitarismo neoliberale con il discorso moralizzante neoconservatore»; in più passi l’autrice individua chiaramente un uso politico del penale simbolico e come «l’assunzione dello *status* di vittima è connessa al dilagare della parola “violenza”, ormai utilizzata, anche in documenti internazionali, come riassuntiva e sostituto di tutto ciò che non va bene (cosa che può cambiare a seconda di chi la usa). La parola violenza, apparentemente più forte di discriminazione, sfruttamento, prevaricazione, dominio, disuguaglianza, quando venga usata in questo modo, finisce in realtà per perdere di pregnanza, ma non solo: essa riduce il fenomeno, il problema, la situazione cui viene applicata a una sola dimensione, che è poi la dimensione penale. La parola ‘violenza’ richiama, al di là delle intenzioni, l’intervento in primo luogo della giustizia penale. Ed è appunto dal vocabolario della giustizia penale che ‘violenza’ e ‘vittima’ vengono mutate» (spc. p. 47).

²² Art. 595, c.p.: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da

La vicenda della difesa dell'onore, anche attraverso i reati di diffamazione e di ingiuria nel Codice penale che fu prima di tutto del Fascismo, è articolata e ha visto dei cambiamenti interpretativi evidenti con la fase costituzionale di attuazione, tra gli altri anche quello che ha visto depenalizzato il reato dell'ingiuria, ora considerato un illecito civile passibile di pena pecuniaria²³.

Ad oggi è possibile sostenere che mentre i vari legislatori internazionali hanno spesso attribuito alle forme di odio uno specifico valore penale quando siano state legate al foro esterno, ovvero secondo un principio di materialità che fa diventare il sentire d'odio una aggravante se si ritenga essere stato la spinta a delinquere (nel caso razziale è rilevante anche la presunzione di offensività), in Italia si puniscono «delle condotte espressive d'odio indipendentemente sia dall'accertamento della loro pericolosità concreta, sia dall'accertamento dell'intento di promuovere e diffondere l'odio, e dunque in virtù del semplice contenuto dell'espressione esternata o diffusa»²⁴. Tuttavia, a noi sembra che il punto dirimente sia nella indeterminatezza della definizione (o delle definizioni nei vari ordinamenti nazionali e sovranazionali) e delle interpretazioni giurisprudenziali. È proprio la norma in sé con i suoi elementi costitutivi – per come è stata scritta in un dato momento e in un dato contesto politico, in un dato 'stato nazionale' – che tradisce evidentemente meglio le paure e gli obiettivi che non l'oggetto giuridico formale vero e proprio difeso.

Anche per questo, le tante energie profuse dalle teorie di *marketing* per indicare come mantenere alta la *web reputation* dei *brand* dovrebbero stimolarci a riflettere di più su quale sia l'importanza anche della reputazione personale nello spazio digitale, perché per quanto possa sembrare poco piacevole esistiamo nel digitale come persone rappresentate anche da ciò che dicono gli altri, non troppo diversamente proprio dai *brand*, in quella nuova dimensione spazio-temporale tipica di cui abbiamo detto in *incipit* che assai facilmente si può trasformare in una gogna sregolata e arbitraria.

Nel caso delle donne e dell'odio riversato *on-line* contro di loro, sappiamo che storicamente la loro 'reputazione' era difendibile giuridicamente solo quando fosse riconosciuta come 'buona' e 'onesta', secondo la finzione giuridica che le voleva sempre 'sedotte' rispetto all'inossidabile intreccio di

sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate». Rispetto all'ingiuria ex art. 594, depenalizzata con D.Lg. 7/2016, tale disposizione sembra perseguire la condotta dell'offendere rivolta verso persone non presenti, cioè assenti fisicamente ma anche non in grado di percepire l'offesa.

²³ Cfr. A. Visconti, *Onore, reputazione e diritto penale*, EDUCatt- Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, Milano, 2014 per la ricostruzione dell'evoluzione interpretativa ma anche per l'utile profilo comparativo con le logiche di *Common law*, pp. 363 ss.

²⁴ Cfr. G. Gomets, *L'odio proibito* cit., pp. 1-39 spc. p. 16.

controllo costruito intorno ai loro costumi sessuali. Poco e nulla contava e valeva il sentimento soggettivo della propria reputazione, tanto più che era comunemente accettato anche dalle dirette interessate che ci fossero *status* di fatto disonorati e, dunque, semplicemente senza tutela, come le meretrici.

Nel *web*, oggi, certamente conta il proprio sentimento, chi agisce con una sua consapevolezza o con una specifica competenza professionale agisce anche cercando di essere corrispondente al proprio sentimento, o quanto meno, all'immagine di esso (vale appena il caso di ricordare la rovinosa caduta della fino ad un attimo prima 'potentissima' Chiara Ferragni con il caso del Pandoro Balocco). Tuttavia, al di là del proprio sentimento, a differenza che nella dimensione fisica delle nostre relazioni, nella rete si moltiplicano infinitamente gli sguardi degli altri su di noi e nulla può impedirne il giudizio, benevolo o malevolo che sia²⁵. L'esposizione digitale al giudizio altrui è di ben altra misura rispetto alle relazioni praticate con la nostra vita fisica quotidiana, la piazza virtuale è infinitamente grande, la prossimità emotiva diventa per lo più insignificante e nella quantità delle relazioni attive, professionali o meno, la diffamazione e l'infamia perdono i connotati della gravità del comportamento illegittimo e stigmatizzabile²⁶.

Il contesto dell'azione si virtualizza, perde di vista la materialità del reale, diventa quasi un videogioco in cui si fa maggior punteggio se si alza più la voce, se si colpisce più forte con le parole.

Nello spazio digitale agito, con la protezione dello schermo, può emergere la profondità più buia dell'animo umano in una costellazione di comportamenti che tradisce i sentimenti profondi dell'uomo, di solito trattenuti dalla presunzione d'impatto che le conseguenze avrebbero nella vita fisica, quando ci si trova di fronte l'uno agli altri²⁷. Nell'idea della non responsabilità si può perdere la contenzione aiutata anche dalle regole del vivere civile e la rete diventa una sorta di palcoscenico in cui ci si permette ciò che nella vita fisica forse non si farebbe o direbbe mai.

Così, dall'altra parte della 'relazione' si è esposti brutalmente al pubblico ludibrio, ad una gogna digitale che più che mai rende inafferrabile l'odiatore diluito nella massa degli aggressori di superficie.

La violenza verbale emerge anche senza motivazione specifica, senza un

²⁵ Cfr. Codeluppi, *I 7 tradimenti* cit., p. 39 e *passim*.

²⁶ Cfr. Ghiglione, Isoppo, *Come farfalle* cit., p. 20 e *passim*.

²⁷ Vari documenti internazionali (si veda la *Convenzione di Istanbul*, ma anche l'*UN Sustainable Development Goal 5 on Gender Equality*, e la *Gender Equality Strategy*, oltre che la *Recommendation on Preventing and Combating Sexism* del marzo 2019 del Consiglio d'Europa), propongono di attrezzare i giovani con risorse autoriflessive che possano aiutare a immunizzarli criticamente nei confronti della potenza attrattiva del discorso d'odio, ed, appunto, di fare ciò soprattutto nel luogo preposto, per eccellenza, a vagliare in maniera consapevole e ponderata ciò che viene trasmesso alle nuove generazioni: la scuola. Cfr. A. Verza, *Narrative, odio di genere* cit., p. 144.

riferimento preciso con il destinatario dell'invettiva, senza un legame reale né un nesso causale che possa aiutare a comprendere la sua reazione alla presenza-esistenza dell'altro (ma noi abbiamo detto soprattutto dell'altra). Si manifesta incautamente in un modo del tutto arbitrario, incontestabile e il soggetto che la esprime è pieno di sé e pregno di egocentrismo. Nessuna moderazione interviene per via di un contesto plurale, nessun freno dovuto alla compresenza di più persone ed opinioni, nello spazio digitale l'azione è individuale anche quando il contesto 'dialogante' è composito e di compresenza temporale. Nel momento esatto dell'azione, nel mondo digitale, si agisce drammaticamente da soli.

Che cosa fu la gogna, invece, nel passato?

In passato, quando la gogna era lo strumento che incarnava un istituto giuridico a tutti gli effetti, essa era agita dopo procedure di giustizia. La condanna per reati infamanti o 'atroci' quali il parricidio o l'aborto era eseguita esponendo il condannato alla folla, che lo metteva alla berlina.

In un contesto di giustizia che puntava proprio a terrorizzare per contenere i soggetti, si gravava la pena di una afflittività ulteriore.

La gogna fu per secoli l'esecuzione e allo stesso tempo lo strumento che permise la pena della berlina, ovvero la costrizione di essere sottoposto al pubblico ludibrio in una tempistica definita e in particolari luoghi deputati del tessuto urbano²⁸.

Non uno strumento di tortura, dunque, ma uno strumento di esecuzione della pena²⁹. In quanto legata alla pena, la gogna è stata storicamente relata all'infamia come condizione soggettiva portata dalla condanna per particolari reati o alla diffamazione come reato esso stesso di lesione della reputazione altrui³⁰.

²⁸ Una segnalata da un ben evidente cartello giallo è indicata proprio alla destra del portale principale del palazzo Pretorio di Sinalunga, «La gogna medioevale di Sinalunga», Andrea Pagliantini, 15 gennaio 2024 in <<https://andreapagliantini.com/2024/01/16/la-gogna-medioevale-di-sinalunga/>> (ultima visita il 17 luglio 2025).

²⁹ «Gò-gna. Sf.: Collare di ferro stretto alla gola de' rei esposti in luogo pubblico agl'insulti della plebaglia ... Gogna è anche il luogo dove s'usa dare il castigo dell'esposizione col collare di ferro stretto al collo de' rei come le bestie; la pena stessa infamante di tale esposizione, che senza collare, ma con un cartello sospeso al petto ove sia dichiarato il delitto commesso; Berlina», cfr. *Vocabolario universale della lingua italiana*: già edito dal Tramater e poi dal Negretti, ora ampliato di oltre 100,000 fra voci e modi del dire, in ogni parte, Italia, Editò a spese di Giuseppe Civelli, 1878, cl. 323.

³⁰ Per una essenziale ricostruzione anche del legame storicamente stretto tra fama e donne cfr. A. Mazzacane, *Infamia (diritto romano e intermedio)* in «Enciclopedia del diritto», vol. 21, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 382-287; F. Migliorino, *Fama e infamia. problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985; A. Bettoni, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, «Quaderni storici», 1, 2006, pp. 13-38; D. Corsi, *Donne medievali tra fama e infamia: leges e narrationes*, «Storia delle donne», 6/7, 2010/11, pp. 107-138; L. Atzeri, *Il Lessico dell'infamia nella legislazione imperiale tardoantica (secc. IV-V d.C.)*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 2016, vol. I, pp. XX-XX;

La sistemazione organica della disciplina dell'infamia dal punto di vista giuridico la dobbiamo ai Glossatori che distinsero per primi l'*infamia facti* dall'*infamia iuris*, la prima dipendeva dalla pubblica opinione mentre la seconda dipendeva da una condanna penale che comportava la limitazione o i divieti in alcune attività pubbliche e la privazione dei requisiti di stima e onore per chi ne fosse colpito. Solo con l'età moderna l'*infamia iuris* fu legata ai delitti 'enormi' come l'adulterio, l'omicidio, la rapina, il furto, le trasgressioni private in rapporti che richiedessero la fiducia. In quel contesto di senso ebbe conseguenze dal punto di vista processuale perché, tra Cinque e Seicento, non potendo essere eliminata con la composizione pecuniaria, l'infamia incise sulla capacità processuale del soggetto che ne veniva colpito.

Lo spirito illuministico non fu sufficiente al superamento della considerazione di utilità dell'infamia, come ci ricorda con le sue parole Beccaria che pure ammonisce sulla necessità che l'infamia se comminata come pena non possa essere frutto d'arbitrio e debba essere proporzionata ai rapporti delle cose:

Le pene d'infamia non debbono essere né troppo frequenti, né cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinione indeboliscono la forza dell'opinione medesima; non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno³¹

Ma pur persistendo ancora in alcuni dei codici penali ottocenteschi, quelli con profili legati all'Antico regime come il Codice penale napoleonico, l'infamia e la gogna come pene accessorie furono finalmente superate con la cultura giuridica penalistica liberale, come ne è prova l'assenza nel primo Codice penale unitario italiano, il cd. Codice Zanardelli³².

Dunque, la gogna del passato è stata legata all'idea della pena, uno strumento di esecuzione della pena che prima di essere operativa era stata discussa e argomentata in dottrina, poi misurata ed attribuita da un giudice dopo un processo, persino – nella fase finale della sua valenza giuridica con alcuni

V. Lagioia, M.P. Paoli, R. Rinaldi (a cura di), *La fama delle donne: pratiche femminili e società tra Medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2020; F. Migliorino (ed. by), *A cultural history of Fame in the Medieval Age*, 2 voll., London, Bloomsbury Academic, 2024; oggi la reputazione si duplica nella c.d. *web reputation* che è da considerare distinta dalla prima e non mera replica digitale di essa, sia quando sia riconducibile ad un singolo individuo, sia quando sia riconducibile ad un *brand* con tutte le ulteriori peculiarità del caso riguardante il contesto aziendale.

³¹ Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di R. Fabietti, Milano, Mursia, 1973, §23.

³² Come elemento significativo per la storia legislativa penalistica italiana rammentiamo la previsione non del reato di infamia ma delle pene infamanti nel *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (Stamperia reale, Torino, 1859), artt. 23-24-25 mentre nel primo *Codice penale per il Regno d'Italia* del 1889, il c.d. Zanardelli, l'intero capo VII è dedicato ai delitti di *Diffamazione* e di *Ingiuria*, artt. 393-401; per l'onore tutelato dalle stesse fattispecie nel Codice Rocco, artt. 594 ss. si veda Visconti, *Onore, reputazione* cit., pp. 313 ss.

codici ottocenteschi – stabilita chiaramente dalla legge come formula afflittiva tributata ai reati ritenuti intollerabili per la società. Una connotazione di ponderatezza tecnica che – al di là della corrispondenza o meno alla civiltà giuridica dei suoi tempi – ha rappresentato l'esito finale di un procedimento di giustizia, dentro una cornice di accettazione e condivisione da parte della società di riferimento³³.

Che cosa è invece oggi la gogna nella dimensione digitale e in particolare quella contro le donne³⁴?

On-line la dimensione della gogna viene spesso accostata al fenomeno dello *sheetstorm*³⁵, tuttavia, volendo attenzionare le forme di violenza digitale che si scagliano particolarmente contro le donne, dovremmo partire dalla considerazione che sono gli *hate speech* che si sono mostrati l'espressione più grave e più focalizzata di gogna digitale contro le donne³⁶.

I *discorsi d'odio* hanno potenzialità ed esiti spesso incontrollabili con effetti sempre discriminatori, perché la risonanza di atti linguistici violenti espressi in via scritta nello spazio digitale perdura, al di là di ogni intenzione. In questo senso, mentre la *sheetstorm* ci sembra essere un fenomeno più repentino, circostanziale e destrutturato, le varie declinazioni dei discorsi d'odio possono essere considerate un fenomeno di sistema.

Esse nella dimensione digitale assumono – ben oltre la dimensione fisica – un portato di effetti tragici e preoccupanti per la potenzialità diffusiva offerta in particolare dai *social media*, ma in genere dalle piattaforme digitali, che ne consentono all'infinito la moltiplicazione del danno, amplificandola enormemente di volta in volta³⁷.

Guardare agli *hate speech* come forma di gogna contemporanea ci mette dunque di fronte alla possibilità di cercare gli elementi essenziali di un comportamento agito, ci spingiamo a dire, 'soprattutto' per l'esistenza della dimensione digitale, una piazza virtuale che ha un potere attrattivo e calamitante come mai prima nella storia³⁸.

³³ Parla di punizione virtuale Francesca Mercogliano, <<https://www.eroicafenice.com/notizie-attualita/la-gogna-sui-social-il-fenomeno-della-punizione-virtuale/>> (ultima visita il 17 luglio 2025).

³⁴ Parlo di violenza contro le donne in modo solo apparentemente sinonimico di 'violenza di genere'. Sappiamo che nella categoria della violenza di genere dal punto di vista teorico si ricomprende la più grande dimensione della violenza che un genere agisce contro l'altro non escludendo affatto quella femminile contro il genere maschile, tuttavia assunto nel ragionamento la consapevolezza che le statistiche criminali e sociali ci hanno ampiamente descritto, da anni ormai, un'esperienza storica che nei paesi europei (e non solo) declina sistematicamente in numeri della violenza di genere a sfavore delle donne, sia per i reati di lesione che per il dramma dei femminicidi.

³⁵ <<https://www.lanternaweb.it/shitstorm-la-gogna-digitale>> (ultima visita il 14 luglio 2025).

³⁶ Cfr. si veda ad esempio il Rapporto pubblicato dalla Fondazione Pangea Onlus nel 2019, <<https://www.retecontrolodio.org/2021/04/28/le-donne-principale-bersaglio-dei-discorsi-di-odio/>> (ultima visita il 15 luglio 2025).

³⁷ Cfr. Costantini, *Diritto penale e discriminazioni* cit., p. 7.

³⁸ E come non pensare a quanta 'consapevolezza' già in S. Sighele, *La folla delinquente*, Torino,

Un primo elemento strutturale della nuova gogna va dunque identificato nella sua potenzialità espansiva legata alla connotazione spazio-temporale ‘infinita’ del digitale, ma nel paragone con quella storica, legittimata e condivisa, salta all’occhio anche la dimensione della s-regolatezza che la propone come atto volontario individuale e totalmente arbitrario, sproporzionato, che non offre nessuna motivazione argomentata riguardo alla realtà dei fatti.

Gli *hate speech* sono aggressioni del tutto arbitrarie e soggettive, molto spesso immotivate da un punto di vista oggettivo e slegate alla misura reale delle cose. *On-line* sono atti linguistici performativi che si riversano contro soggetti deboli e discriminabili sulla base di ideologie e convinzioni proprie non mediate dalla cornice sociale reale, ma amplificate e rafforzate dalle bolle algoritmiche che producono *link* compiacenti tra opinioni simili.

Niente di più lontano da una procedura di giustizia. Sono aggressioni verbali deliberate, somministrate da chiunque contro chiunque, almeno potenzialmente. Non c’è una procedura *ex ante* condivisa, piuttosto c’è una eventuale (piuttosto-certa) condivisione *ex post* che rafforza e moltiplica l’arbitrio.

Sufficiente a che si possa essere vittime di espressioni dirette di *hate speech* è il solo elemento oggettivo dell’essere presente nello spazio digitale, il puro esserci perché gli studi quantitativi e i monitoraggi documentano che si scatenano solo a volte per fatti specifici con il riverbero massimo degli squilibri e degli stereotipi che la società fisica offre già, a partire proprio dalla questione femminile nei termini che abbiamo detto.

La tensione di fondo tra le garanzie di tutela cui aspira chi desidera agire (o esistere) in forma digitale e il valore fondante della libertà di espressione, in quella dimensione, è tale che i due opposti sembrano collidere. Tuttavia, non possiamo dimenticare le legittime aspettative di giustizia che ognuno di noi ha rispetto all’esperienza maturata nella realtà fisica. Eppure, a voler intendere per gogna digitale gli *hate speech* dal punto di vista della repressione penale dobbiamo prima di tutto fare i conti con alcuni elementi che riguardano strutturalmente i discorsi d’odio e che sono essi stessi problematici.

3. *La criminalizzazione difficile*

La prima questione non da poco è quella della definizione.

Secondo la Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI) del 21 marzo 2016, costituisce *hate speech*

l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la "razza", il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale³⁹.

Uno dei problemi più evidenti è che declinando concettualmente i *discorsi d'odio* si rischia un eccesso pericoloso di generalizzazione, potendo parlare di discorsi d'odio razzisti ma altrettanto di discorsi d'odio sessisti e via dicendo.

Il punto sembrerebbe essere quello delle pratiche discorsive (orali o scritte, che già nel digitale si confondono molto perché si scrive pensando di parlare), ma già subito, a questo livello, dobbiamo tenere conto di un limite costituzionale che spiega la grande difficoltà di criminalizzazione del fenomeno di cui stiamo parlando.

Se di discorsi stiamo parlando è del tutto evidente che entra in gioco uno dei principi cardine dei nostri ordinamenti occidentali, tra cui anche quello italiano, ovvero il principio della libertà di opinione⁴⁰. Il rapporto con il razzismo da un lato e con il fascismo dall'altro sono i campi con cui si esprime massimamente la torsione del principio democratico della tolleranza e del pluralismo. Dove mettere il limite? Quando razzismo, fascismo, sessismo in quanto pratiche discorsive possono essere criminalizzati e considerati un reato e dunque essere puniti dalla legge?

Gli ordinamenti hanno risposto diversamente negli anni a questo quesito, essendo anche influenzati dalle circostanze storico-sociali. Nei momenti costituenti, storicamente, la criminalizzazione sembra aver protetto le opinioni divergenti, ma ad oggi ciò che stiamo valutando è che essa debba intervenire per proteggere al contrario categorie minoritarie o ritenute bisognose di protezione, perché

i fenomeni dell'odio sono dunque tipicamente riferiti non a qualsiasi avversione generalizzante, ossia diretta contro una classe aperta di individui, ma solo a quelle che colpiscono gruppi inclusi nel catalogo, persistente ma non invariabile⁴¹.

Da questo punto di vista una delle categorie cui – abbiamo detto in *incipit* – più di altre si rivolgono i *discorsi d'odio* sono le donne, ma prendere

³⁹ Cfr. <www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance> (ultima visita il 17 luglio 2025); su cui Verza, *Narrative, odio*, cit., p. 141.

⁴⁰ Cfr. *Costituzione della Repubblica italiana*, art. 21, comma 1: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

⁴¹ Cfr. Gomets, *L'odio proibito* cit., p. 11.

questo come elemento significativo per una possibile criminalizzazione esplicita ci conduce nel processo di ‘schiacciamento’ della donna nella categoria sociale da cui – avevamo detto – vorremmo tentare di emanciparci⁴².

Sembriamo essere di fronte ad un’*impasse*. Da un lato la potenziale espansione senza contenimento né controllo del fenomeno degli *hate speech* contro le donne e la difficoltà di una stigmatizzazione per via legislativa, dall’altro la consapevolezza della difficoltà derivante dai caratteri originari del diritto penale contemporaneo.

Segnato dal processo di statualizzazione e di territorializzazione della sovranità a partire dall’età moderna, il nostro diritto penale continentale nell’Ottocento liberale si è distinto per la chiara applicazione legata ai limiti del territorio e del tempo. Lo spazio di applicazione e i tempi di perseguibilità (o prescrizione) di un reato sono elementi di garanzia essenziali nella nostra cultura giuridica penalistica. Nell’epoca tecnologica attuale, però, ci pare che questi elementi costitutivi, la validità spaziale e temporale ben precisa, siano tratti che la dimensione digitale sorpassa (o schiva) strutturalmente rischiando di invalidare pesantemente le garanzie consolidate di sicurezza e protezione per i cittadini (nel nostro ragionamento concreto: per le cittadine)⁴³.

Sembra essere davvero urgente un ripensamento-razionalizzazione del portato normativo esistente alla luce proprio di questi nodi problematici di fondo, in una percezione spazio-temporale completamente nuova, che altrimenti rischia di falsare pesantemente le relazioni sociali e prima di tutto la fiducia nelle istituzioni. Da questo punto di vista, a differenza di altri comportamenti digitali che possono essere invece repressi penalmente forse anche perché meno sfuggenti dal punto di vista tecnico, ci possiamo e dobbiamo

⁴² Posto che è essenziale essere consapevoli della complessità dei processi di “adesione del singolo alla regola” e dovremmo aver ormai chiaro che «come ha mostrato il raffronto con l’effettività della regola consuetudinaria, la dimensione tacita della conoscenza che è radicata nelle convinzioni, nelle scelte e negli abiti mentali dei consociati appartenenti ad una certa comunità di vita, è strumentale anche all’effettività della regola legislativa», cfr. B. Pasa, L. Morra, *Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi*, in Id. (a cura di) *Questioni di genere nel diritto. Implicite e crittotipi*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 1-11.

⁴³ Il tema dell’adeguatezza antidiscriminatoria del diritto penale italiano è reso in una sintesi che ne descrive la molteplicità dei profili da Costantini (*Diritto penale e discriminazioni* cit., p. 42). Il dibattito sull’introduzione della rilevanza penale del ‘motivo di genere’ è ancora giustamente aperto anche perché, mi pare, tra i tanti aspetti tecnici problematici ne porta con sé uno di significato simbolico enorme. Intendo il fatto che ciò potrebbe significare l’ennesimo processo di svilimento non dichiarato degli avanzamenti paritari formali e sostanziali delle donne nelle nostre società e nelle leggi, non la donna incontestabilmente sentita e vissuta come persona ma di nuovo soggetto di tutela speciale. E dunque, allora, dopo la donna, non si aprirebbe il catalogo delle pretese ulteriori e sempre più frammentarie ed identitarie? Preferisco pensare che il campo di azione debba essere più prudentemente quello della maggiore uniformità giurisprudenziale a partire da prevenzione, cultura, educazione al rispetto, contrasto alle disuguaglianze sostanziali: economiche e sociali davvero condivise.

chiedere che tipo di diritto penale potrebbe essere adeguato nel rapporto con i discorsi d'odio contro le donne? Un diritto penale tutto focalizzato sulla contenzione preventiva con una criminalizzazione estesa o un diritto penale che non subisce il fenomeno, ma cerca di circostanziare e confinare almeno le forme più gravi come stigmatizzabili? Addirittura, forse dovremmo chiederci se è il diritto penale uno strumento adeguato alla repressione di quelli che sono comportamenti assai 'sensibili' dal punto di vista di un diritto universale fondamentale che è quello della libertà di opinione.

Inoltre, pure se nella dimensione contemporanea gli ordinamenti nazionali si incrociano in un livello sovranazionale, non possiamo non tener conto dell'insidia che viene all'efficacia delle norme dalla dimensione spazio-temporale digitale che rende problematico l'accertamento dei fatti e delle circostanze, oltre che della punibilità⁴⁴.

Anche la disponibilità più poderosa di tecnici super-esperti non sarebbe del tutto sufficiente e scontrerebbe grandissima difficoltà nelle indagini come pure nell'applicazione di sentenze che invochino il diritto all'oblio. C'è accordo sostanziale dei tecnici stessi a sottolineare che la impossibilità oggettiva di riscontrare tutte le potenziali infinite condivisioni e occasioni in cui l'odio si è manifestato *on-line* e la vittima che abbia chiesto la cancellazione delle occorrenze potrebbe comunque nuovamente imbattersi, dopo anni, in un rinnovato danno emotivo e malauguratamente anche concreto.

Abbiamo nel tempo costruito un'intera cultura giuridica penalistica che da questi fenomeni digitali è messa duramente in discussione, con il pericolo reale di una svalutazione della sua credibilità come strumento atto a garantire giustizia e rispetto dei diritti nella nuova dimensione.

Ciò ci riconduce a valutare, questa volta in linea con le riflessioni che riguardano anche molti ambiti della criminalità ordinaria, la prospettiva della formazione e della consapevolezza diffusa nell'uso degli strumenti digitali quale indispensabile e necessaria, in una formula non sporadica e improvvisata⁴⁵, ma sistematica e programmata, così da rispondere alla vulnerabilità

⁴⁴ Cfr. T. Pitch, *Contro i femminicidi e la violenza non serve introdurre più reati*, <<https://edizionigruppoabele.it/25-novembre-violenza-donne-femminicidio-tamar-pitch-codice-rosso/>> (ultima visita il 15 luglio 2025) e Ghiglione, Isoppo, *Come farfalle* cit., p. 117-122, sulle difficoltà investigative nel dominio *cyber* come quinto dominio per la NATO dopo quello terrestre, acquatico, aereo e spaziale.

⁴⁵ Secondo una interessante prospettiva, magari a partire dall'insegnamento del diritto nelle scuole superiori. L'idea è che esso possa essere un diritto capace di offrire conoscenze e capacità critica anche rispetto ai fenomeni ambivalenti del digitale. Uno strumento utile in termini tecnici e, in quanto studenti, se vittime, per sapersi riconoscere come destinatari di atti di odio e non di banali comportamenti giovanili. Ciò anche grazie al combinato disposto con l'educazione civica dedicata alla cittadinanza digitale per superare il sessismo, senza correre il rischio di dargli troppo risalto, con una diversa narrazione di contenuti egualitari e positivi, non radicalizzanti, cfr. Verza, *Narrative, odio di genere* cit., pp. 148 ss.

di fette importanti della popolazione, non alfabetizzate adeguatamente, con una sempre maggiore conoscenza e competenza riguardo ai rischi del digitale ponderati con quelle che possono essere, d'altro canto, le enormi nuove possibilità⁴⁶.

⁴⁶ Cfr. G. Pascuzzi, *La cittadinanza digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Bologna, il Mulino, 2021.